

**POSTILLA ALLA NOTA DI COMMENTO ALLA SENTENZA N. 16 DEL 2011 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE**

Ho annotato criticamente (per “Giurisprudenza Costituzionale”, con l’osservazione qui sopra anticipata) la sentenza n. 16 del 2011, con cui la Corte ha dichiarato inammissibile – perché non univoca e perché il rimedio invocato presupponeva una pluralità di soluzioni nessuna delle quali costituzionalmente obbligatoria – la questione di legittimità costituzionale della disposizione che prevede la presenza, nell’organo di autogoverno della magistratura contabile, di un numero pari di magistrati eletti dai colleghi e di professori o avvocati eletti dal Parlamento, senza dunque assicurare la maggioranza alla prima delle due categorie di membri rispetto alla seconda.

Compito e dovere degli studiosi è quello di esaminare le decisioni della Corte per quel che sono, se del caso dissentendo da esse quando il commentatore ritenga – e ritenga di poter argomentare – che altra sarebbe stata, a suo avviso, la soluzione più corretta. E nella specie, da studioso e commentatore, ho ritenuto e continuo a ritenere che la soluzione data dalla Corte non sia stata quella più convincente, per le ragioni che mi sono sforzato di illustrare nella nota.

Tuttavia, avendo a suo tempo condiviso il ruolo di giudice costituzionale, so bene che non sempre è possibile, in concreto, per la Corte pervenire ad una soluzione che, dal rigoroso punto di vista dell’applicazione dei principi costituzionali, può apparire al commentatore esterno la migliore o la più convincente. C’è un collegio che decide, e perché una soluzione “passi” occorre che il collegio o almeno la sua maggioranza la condivida o l’accetti. In mancanza, si deve giocoforza esplorarne altre, e se una diversa soluzione a sua volta consegue almeno la maggioranza dei consensi nel collegio, è questa che prevale. Non sempre l’alternativa è fra due sole soluzioni (in particolare accoglimento o infondatezza della questione). Spesso le soluzioni prospettabili sono più di due, e non è infrequente che i giudici siano indotti ad adottarne una terza, variamente articolabile, nell’intento di conseguire o di allargare la maggioranza nell’ambito del collegio.

Nella specie, si poteva immaginare una soluzione di accoglimento (ove si fosse condivisa la tesi secondo cui nell’organo di autogoverno i membri eletti dai magistrati debbono essere in maggioranza rispetto ai membri “laici” al fine di garantire l’indipendenza del corpo giudiziario); oppure una soluzione di infondatezza. Questa peraltro avrebbe potuto essere diversamente motivata: vuoi, ad un estremo, in base alla tesi secondo cui l’indipendenza della magistratura non richiederebbe che il governo della stessa fosse affidato ad un organo composto almeno in maggioranza dagli stessi magistrati, restando il legislatore ordinario del tutto libero di configurare la composizione dell’organo medesimo, senza che ciò necessariamente dia luogo a lesione dell’indipendenza che deve essere assicurata ai sensi dell’art. 108 della Costituzione (tesi sulla quale peraltro dissentirei nettamente); vuoi, ad un altro estremo, in base alla tesi secondo cui la maggioranza dell’organo di governo deve essere bensì costituita da appartenenti allo stesso corpo giudiziario, sia come componenti di diritto sia come componenti eletti dai colleghi, ma il rapporto numerico preciso fra membri di diritto, membri eletti dai magistrati e membri “laici” può essere liberamente deciso dal legislatore (senza escludere eventuali altre “sfumature” in relazione alla concreta disciplina).

Rispetto a ciascuna di queste possibili impostazioni, la soluzione in concreto scelta dalla Corte, di inammissibilità motivata dalle note ragioni - non senza peraltro affermare *en passant* (si veda il n. 2 del Considerato in diritto, e il par. 3 della nota cui accede la presente “postilla”) la necessità costituzionale della presenza nell’organo di governo sia di membri eletti dai magistrati sia di membri “laici” (al duplice fine di assicurare l’indipendenza e nello stesso tempo evitare la “separatezza” del corpo giudiziario) - può indubbiamente apparire una soluzione “mediana”, forse prevalsa in un contesto nel quale nessuna delle tesi “di merito” alternative fosse in grado di riunire né l’unanimità né la maggioranza, o almeno la maggioranza più ampia possibile, del collegio.

Ciò significa che noi commentatori dovremmo astenerci dall’esprimere le critiche che a noi pare di dover muovere alle decisioni e alle loro motivazioni? No di certo: soltanto, è bene ricordare ai lettori (soprattutto ai lettori “qualificati” delle pronunce della Corte) – e questo è lo scopo della presente “postilla” – anche le

logiche che possono condurre e di fatto talora conducono la Corte, nella concreta articolazione del processo collegiale di decisione, a soluzioni magari logicamente discutibili, ma capaci di garantire la sua collegialità più piena e di evitare “strappi” nella sua giurisprudenza. Conducono la Corte, dunque, a non decidere il merito delle questioni proposte.